

STATUTO DEGLI STUDENTI

Art.1 - Vita della comunità scolastica

1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, la progressione, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2 - La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita di tutte le persone in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

3 - La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani.

4 - La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 -Diritti.

1 - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2 - La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3 - Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4 - Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

5 - Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, possono essere consultati gli studenti e/o i loro genitori.

6 - Gli studenti scelgono autonomamente tra le attività aggiuntive e facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7 - Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8 - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,
- b) offerte formative aggiuntive e integrative,
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica,
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, con particolare riguardo ai soggetti con problemi,
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica,
- f) la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori.

Art. 3 Doveri.

1 - Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e il regolamento interno del singolo istituto.

2 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

3 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

4 - Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art 1.

5 - Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

Art. 4-Disciplina.

1 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2 - Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

4 - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe, previo contatto con le famiglie.

5 - Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo fino a 15 giorni.

6 - Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 5 - Impugnazioni.

1 - Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all' Art. 4, comma 5, e per i relativi ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all' Art.328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 297/94 [comma 2 "la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni n'entra nella competenza del Consiglio di classe "; comma 4 "contro le decisioni dei Consigli di classe e della giunta esecutiva (sanzioni oltre i 15 giorni) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi..."]

2 - Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle del comma 1, è ammesso ricorso da parte dei genitori entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola del quale fanno parte docenti e genitori.

3 - Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse.